

**ESENTE DA REGISTRAZIONE**  
Art. 28, 10° co. L. 24.11.81, N. 689



13931/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA, dott.ssa Maria Cristina Vitale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 11512/09 R.G. promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma alla via Libia n. 138 presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura al margine del ricorso.

OPPONENTE

CONTRO

PREFETTURA DI ROMA che delega il COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma alla via Tempio di Giove n. 21 presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Pina Bellofatto Frangipane

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 10-02-09 il sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 000910700048872 con cui gli si ingiungeva il pagamento di euro 159,90 a titolo di sanzione amministrativa scaturente da violazione del Codice della Strada.



Eccepiva al riguardo la nullità del provvedimento per tardività dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 204 del codice della strada, carenza dei poteri del funzionario emanante l'atto, mancata sottoscrizione dell'organo emanante. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.

Si costituiva in giudizio su delega della Prefettura l'Amministrazione Comunale che evidenziava che l'ordinanza ingiunzione impugnata veniva revocata e depositava l'atto di revoca datata 29-01-2010.

All'udienza di comparizione il procuratore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e la causa veniva decisa, dando lettura del dispositivo della sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dell'atto di revoca dell'ordinanza ingiunzione prefettizia non può non dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per quanto riguarda le spese di causa, va evidenziato che la revoca del provvedimento impugnato è depositata dall'Amministrazione opposta pochi giorni prima dell'udienza di comparizione; orbene, l'opponente ha contezza di tale atto solo attraverso la comparsa di costituzione della P.A. in sede di udienza e, pertanto, il difensore dell'opponente ha, comunque, dovuto svolgere la propria attività difensiva, quindi si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] contro Prefettura di Roma, delegante il

Comune di Roma in persona del Sindaco pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara cessata la materia del contendere
- 2) . Condanna la P.A. alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 100,00 (omnia) oltre IVA e CAP come per legge.

ROMA, li 16-02-10

IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Maria Cristina Vitale)



# Ufficio del Giudice di Pace

Roma

Numero Sentenza	Ruolo Generale	N.Pagine	Data	Data Deposito
13931 / 2010	11512 / 2009	3	6-10-2011	6-10-2011

N. Copie	Tipo di richiesta copia	Priorità	Data Richiesta	Data Rilascio	Operatore	Diritti
3	esecutiva	normale	7-11-2011	11-11-2011	Colombaroni	<b>Esente</b> 0.00 €

*Richiedente* loiacono dalia a38239



Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di loiacono dalia a38239

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome della Legge**  
**COMANDIAMO**

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Roma, li 7-11-2011

**IL FUNZIONARIO**

IL CANCELLIERE CI  
Dot.ssa Costanza Cantarino

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**



Roma, li  
L'ASSISTENTE  
Daniele

*Flubon*  
DARIO  
*Colombaroni*